Segreteria Nazionale

SNAD
Sindacato
Nazionale
Autonomo
Difesa

00185 Roma
Piazza Dante, 12 int.4
Tel. 06-77201726
Fax 06-77201728
E-MAIL:
nazionale@snad.info

Sindacato Nazionale Autonomo Difesa

Prot. n.0243/SN/C11 Roma 14 maggio 2003
(***nota redatta da Giancarlo PITTELLI)***

OGGETTO: pensioni privilegiate per il personale delle amministrazioni statali. Circolare INPDAP

A PRESIDENTE ONORARIO
A CONSIGLIERI NAZIONALI
A STRUTTURE IR/R – PROV.LI - AZIENDALI

LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Con la circolare n. 19 del 2 aprile 2003 avente per oggetto *"D.P.R 29 ottobre 2001, n. 461. Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali…"*, l'INPDAP ha fornito alcune precisazioni sulle nuove regole e sugli adempimenti richiesti ai pubblici dipendenti per il riconoscimento della causa di servizio e per il conseguente diritto alla pensione privilegiata,

In estrema sintesi, queste le principali indicazioni contenute nella circolare in questione:

- il dipendente, anche se non più in servizio, deve presentare la domanda all'Ufficio di appartenenza entro sei mesi (e non più entro cinque anni), dall'evento dannoso o dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell'infermità,
- la domanda deve contenere la natura dell'infermità, i fatti di servizio che hanno determinato il pregiudizio all'idoneità al servizio e le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, con allegata ogni documentazione utile. La mancanza di questi elementi comporta il rigetto entro 30 giorni della domanda, con avviso all'interessato entro 10 giorni dal provvedimento di rigetto;
- per accelerare il procedimento di riconoscimento della causa di servizio il dipendente può presentare contestualmente alla domanda, una certificazione medica relativa all'evento lesivo, redatta da una Commissione medica operante nella ASL, che deve essere datata non oltre il mese antecedente la data di presentazione della domanda;
- accertata l'ammissibilità della domanda, l'istanza e relativa documentazione allegata, vengono inviate all'Ufficio Centrale del Personale che entro 30 giorni dal ricevimento spedisce tutto alla Commissione medico-ospedaliera, dandone informazione all'interessato entro i successivi 10 giorni;
- la Commissione medica entro 30 giorni (non più mesi) sottopone a visita l'interessato ed eventualmente dispone la visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa;
- accertata l'infermità la Commissione medica redige apposito verbale che la direzione centrale del personale, entro 30 giorni dalla ricezione, trasmette al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'INPDAP, che può richiedere accertamenti supplementari;
- il provvedimento finale viene adottato dalla direzione del personale in conformità al definitivo parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il nuovo iter scaturito dal DPR 461/01 comporterà tempi più brevi, dettati dalla semplificazione ed omogeneizzazione dell'intera procedura, operando inoltre una chiara distinzione tra le competenze relative all'accertamento clinico e quelle relative al nesso di causalità, così da evitare che l'organismo preposto all'accertamento medico si pronunci anche su aspetti relativi alla causa di servizio, di natura non clinica.

In allegato, per e-mail, copia file della circolare di che trattasi.

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE